

A12



Vai al contenuto multimediale

Roberto Mendoza

La dogana marittima di Ripa e Ripetta

Gli Statuti del XV secolo

Prefazione di
Francesca Sigismondi





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXIX
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it
info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-2537-3

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: luglio 2019

Tiberis ante Thybris appellatus... quamlibet magnarum navium ex italo mari capax, rerum in toto orbe nascentium mercator placidissimus.

Plinio il vecchio, *Naturalis historia*, III, 53-54

Indice

- 9 *Prefazione*
 Francesca Sigismondi
- 13 *Introduzione*
- 19 *Capitolo I*
 La dogana di Ripa Romea dal Medioevo agli inizi del XV secolo
 1.1. Ripa Grande o Ripa Romea: cenni storici, 19 – 1.2. Ripetta, 32 – 1.3. La competenza territoriale del distretto doganale marittimo di Roma, 34 – 1.4. La determinazione delle imposte riscosse dalla dogana di Ripa Romea, 35 – 1.5. Le esenzioni, 35 – 1.6. I sensali, 37 – 1.7. L'appalto delle funzioni doganali e della riscossione delle gabelle, 38 – 1.8. La *securitas*, 39 – 1.9. Allegati, 40 – Allegati, 40 – 1.9.1. *Allegato I. Rogito dell'8 maggio 1369 (appalto della gabella di Ripa) nel testo latino e nella versione in italiano*, 40 – *Allegato I. Rogito dell'8 maggio 1369 nel testo latino e nella versione in italiano*, 40 – 1.9.2. *Allegato II. Esenzione dell'ospedale di S. Spirito in Sassia dal pagamento delle gabelle (atto del 10 gennaio 1390) nel testo latino e nella versione in italiano*, 49 – *Allegato II. Esenzione dell'ospedale di S. Spirito in Sassia dal pagamento delle gabelle (atto del 10 gennaio 1390) nel testo latino e nella versione in italiano*, 49 – 1.9.3. *Allegato III. De fideiussoribus (Institutiones di Giustiniano, libro III, titolo XX, § 4) nel testo latino e nella versione in italiano*, 58 – *Allegato III. De fideiussoribus (Institutiones di Giustiniano, libro III, titolo XX, § 4) nel testo latino e nella versione in italiano*, 58.
- 61 *Capitolo II*
 Gli Statuti di Ripa e Ripetta del 1416
 2.1. Premessa storica, 61 – 2.2. Gli aspetti più rilevanti degli Statuti del 1416: a) i Camerari di Ripa e Ripetta, 68 – 2.3. b) I notai, 72 – 2.4. c) I famigli (*famuli*), 73 – 2.5. d) Le gabelle sulle merci trasportate a Ripa Grande, 74 – 2.6. e) La *securitas*, 76 – 2.7. Le operazioni doganali e i relativi oneri, 77.

81 Capitolo III

Capitula et Ordinamenta Ripe et Ripecte portus Riperomee Urbis (1416)

3.1. Il codice capitolino, 81 – 3.2. Il manoscritto, 82 – 3.3. Riproduzione in caratteri stampa degli Statuti del 1416, nel testo originario latino e nella versione in italiano, commentati capitolo per capitolo, 94.

145 Capitolo IV

La riforma degli Statuti di Ripa e Ripetta nel quinquennio 1461–1466

4.1. Premessa storica, 145 – 4.2. La riforma degli Statuti di Ripa e Ripetta: il testo del manoscritto, 148.

177 Capitolo V

Le Ordinaciones Rippe Urbis e le Reformationes Noue sopra li sensali de Ripa

5.1. *Ordinaciones Rippe Urbis* (capitoli I–XXXII) e le *Reformationes Noue sopra li sensali de Ripa* (capitoli XXXIII–XXXV; capitoli 46–56): gli aspetti salienti della riforma. Piano dell'opera, 177 – 5.2. Il testo delle *Ordinaciones Rippe Urbis* (capitoli I–XXXII) e delle *Reformationes Noue* (capitoli XXXIII–XXXV; capitoli 46–56) riprodotto in caratteri stampa, 178 – 5.3. Il Castellano di Ostia, 195 – 5.4. Il Camerlengo di Ripa, 199 – 5.5. I doganieri di Ripa, 202 – 5.6. I sensali di Ripa, 204 – 5.7. Il Camerlengo dei sensali, 211 – 5.8. I guardiani di Ripa, 213 – 5.9. I *barilari* o portatori di vino, i *fachini*, 214 – 5.10. I notai, 216 – 5.11. Gli *officiales* di Ripa e le restrizioni all'esportazione di grano e cereali, 219.

223 Capitolo VI

Gli Statuti di Ripa e Ripetta del 1463 (capitoli I–XXXVIII)

6.1. Le conferme e le innovazioni introdotte dagli Statuti riformati, 223 – 6.2. Il testo del manoscritto riprodotto in caratteri stampa e il commento dei capitoli, 227.

283 Capitolo VII

I luoghi destinati all'esercizio delle funzioni doganali

7.1. Generalità, 283 – 7.2. Borgo e castello di Ostia, 284 – 7.3. Documentazione, 286.

293 Bibliografia

Prefazione

Francesca SIGISMONDI*

Nel Basso Medioevo il Tevere rappresentava per Roma un'importante via di comunicazione, attraverso la quale giungeva in città buona parte delle merci, dal legname alle stoffe alle derrate alimentari.

L'importanza dei traffici mercantili sul fiume è attestata dai registri della dogana dei porti fluviali di Ripa Grande e di Ripetta, dove approdavano le merci provenienti rispettivamente dal mare e dall'entroterra e dove erano riscossi i dazi doganali, che costituivano un'entrata di grande rilevanza per le finanze comunali.

Agli inizi del XV secolo la normativa consuetudinaria che regolava l'attività portuale e doganale sul Tevere conflui nel testo degli Statuti di Ripa e Ripetta del 1416, poi riformati negli anni Sessanta del Quattrocento. Il presente volume intende fornire un quadro esauriente di tale normativa, che rappresentò un'importante integrazione del *corpus* statuario romano.

Con la consueta acribia, già dimostrata nei suoi precedenti lavori, Roberto Mendoza ci presenta la normativa statutaria relativa ai porti di Ripa e Ripetta, rendendola accessibile anche a coloro che non hanno consuetudine con le fonti documentarie. Degli Statuti di Ripa e Ripetta del 1416 l'autore fornisce la trascrizione e la traduzione del testo contenuto nel *Liber statutorum Urbis*, conservato presso l'Archivio Storico Capitolino, illustrandone il contenuto capitolo per capitolo. Il volume contiene, inoltre, la riproduzione fotografica del manoscritto dell'Archivio di Stato di Roma, nel quale sono raccolti tre differenti atti normativi, che andarono a riformare e integrare il testo statuario del 1416: le *Ordinaciones Rippe Urbis* del 1461, gli *Statuti et ordinamenti de Rippa et Ripetta della Santa Città de Roma fatti ordinati al tempo de Pio papa secundo* del 1463 e le *Reformationes* nove sopra li sensali de Ripa

* Professoressa di Storia del diritto medievale e moderno, dipartimento di Scienze giuridiche della Sapienza Università di Roma.

del 1465–66. Anche di questi documenti viene riportata la trascrizione, corredata di un commento.

L'esame complessivo della normativa statutaria riguardante i porti di Ripa e Ripetta si rivela interessante sotto diversi profili, a cominciare da quello cruciale dei rapporti tra il comune romano ed il papato. Mentre gli *Statuti* del 1416 furono redatti in un periodo di sede papale vacante durante il concilio di Costanza e rappresentano, di fatto, gli ultimi statuti della Roma comunale, il successivo testo normativo del 1463 è espressione di un clima politico decisamente mutato. Con il ritorno di Martino V, infatti, continuò ad essere formalmente rispettato l'ordinamento comunale delineato dalle norme statutarie, ma la potestà di nominare magistrati e ufficiali, anche minori, passò di fatto nelle mani del pontefice. Per quanto riguarda Ripa e Ripetta la nomina del camerario, responsabile del funzionamento della dogana, risulta divenuta prerogativa papale già dal 1420, mentre le relative entrate, formalmente spettanti alla *Camera Urbis*, finirono per essere trasferite alla Camera Apostolica, nell'ambito di un più generale passaggio delle finanze comunali dalla prima alla seconda. Gli *Statuti et ordinamenti de Rippa et Ripetta* del 1463 non possono che riflettere questo stato di cose, nel quale il papato apparentemente manteneva le strutture istituzionali della città di Roma, di fatto se ne assicurava la sottomissione.

Naturalmente dall'insieme della normativa riguardante la dogana di Ripa e Ripetta si ricavano notizie preziose sul commercio fluviale nella Roma del Quattrocento, innanzitutto relativamente agli aspetti fiscali ad esso connessi, per ciò che concerne sia le imposte riscosse che le modalità di tale riscossione. Quest'ultima avveniva prevalentemente con il sistema dell'appalto, di conseguenza gli statuti contenevano una serie di capitoli a favore dei cosiddetti *emptores*, ossia i mercanti che avevano acquistato dal comune l'appalto della gabella, allo scopo di garantire loro un introito adeguato a ripagare l'investimento iniziale.

Accanto a quella degli appaltatori, dalla lettura dei documenti raccolti in questo volume emergono, inoltre, non solo le figure degli ufficiali comunali incaricati di supervisionare i traffici commerciali sul Tevere e il pagamento delle gabelle, ma anche quelle di quanti operavano più in generale in ambito portuale e doganale: l'attività dei camerari, notai, guardiani, sensali, *famuli*, barillari, facchini era giuridicamente regolata dagli statuti. Tra quelle citate, di particolare interesse appare la figura del camerario di Ripa e Ripetta, denominato

camerlengo nel testo del 1463, al quale spettava il compito di vigilare sull'insieme delle attività della dogana. Tra le numerose funzioni a lui affidate, che andavano dalla manutenzione del porto e delle banchine alla lotta al contrabbando e all'evasione dei dazi doganali, vi erano anche delle rilevanti prerogative in tema dell'amministrazione della giustizia. Gli *Statuti* del 1416 specificano che i camerari di Ripa erano competenti per le controversie relative all'esercizio della navigazione e delle mercatura, che fossero intercorse tra marinai, armatori, mercanti e trasportatori, mentre il testo riformato del 1463 precisa che si trattava di una giurisdizione esclusiva e che le sentenze dei camerari erano inappellabili. A partire da questa data, inoltre, tale giurisdizione fu estesa anche alla materia criminale per tutti i reati commessi non solo a Ripa e Ripetta, ma ovunque i camerari esercitassero la giurisdizione civile. In questa normativa statutaria si può, dunque, reperire l'origine della giurisdizione esercitata per tutta l'età moderna dal pontificio Tribunale di Ripa e Ripetta, abolito soltanto nel 1816, la cui attività non è stata ancora adeguatamente studiata. È solo una delle suggestioni derivanti dalla lettura di questo lavoro, indubbiamente ricco di spunti per ulteriori ricerche e approfondimenti.

Introduzione

Roberto MENDOZA

Da sempre Roma ha avuto uno stretto rapporto con il suo fiume riconoscendolo come preziosa via d'acqua attraverso la quale la città si approvvigionava di ogni merce o prodotto necessari alla sua sopravvivenza e al suo benessere accettandone anche con rassegnata sopportazione le frequenti disastrose esondazioni.

Soltanto nell'ultimo quarto del XIX° secolo con la costruzione dei muraglioni, finalizzati a contenere le piene, la città ha "esiliato" il suo fiume perdendo per sempre quel legame che aveva con il Tevere da quasi tremila anni.

Così scomparve, unitamente a paesaggi fluviali irripetibili e a numerosi edifici (si pensi ad esempio alla distruzione del teatro Apollo che era stato culla della lirica), anche il porto di Ripa Grande o Ripa Romea ubicato con ogni probabilità di fronte all'attuale via del Porto a fianco del monumentale complesso di san Michele.

Tanto premesso, è naturale che numerosi siano stati gli studiosi che si sono occupati sotto vari aspetti di tutte le attività fluviali, dei traffici commerciali e marittimi che si svolgevano sul Tevere per i riflessi che avevano sulla vita della città nel corso dei secoli.

Per quanto concerne il Basso Medioevo e Rinascimento vari studiosi hanno illustrato, tra gli altri aspetti, la dogana marittima che per il suo funzionamento costituiva un servizio per lo più dato in appalto, le rendite di posizione assunte da quanti li ottenevano, l'ammontare degli oneri tributari, i soggetti preposti all'attività di riscossione e vigilanza e a compiti propedeutici e così via.

Al riguardo vanno segnalati L. Palermo, *Il porto di Roma nel XIV e XV secolo. Strutture socio-economiche e statuti*, Roma 1979; M.L. Lombardo, *Camera Urbis. Dohana Ripe et Ripecte. Liber Introitus 1428*, Roma 1978; M.L. Lombardo, *La dogana di Ripa e Ripetta nel sistema dell'ordinamento tributario a Roma dal Medioevo al sec. XV*, Roma 1978; V. Franchini, *Ri-*

flessi di vita economica romana nel secolo XV: la dogana di Ripa e Ripetta, in "Atti del III Congresso Nazionale di Studi Romani", Bologna 1935; A. Esch, *Navi nel porto di Roma. Esempi di carichi di merci nei registri doganali del Quattrocento*, in *Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di Mario Del Treppo*, a cura di G. Rossetti, G. Vitolo, II, Pisa 2000; C. Pavolini, *Il fiume e i porti*, in *Roma antica*, a cura di A. Giardina, Roma 2000; A. Esch, *Il ruolo del mare nell'economia di una città-corte in espansione: i registri doganali del porto di Roma (1445-1482)*, in *Ricchezza del mare, ricchezza dal mare. Secc. XIII-XVIII. Atti della XXXVII settimana di studio dell'Istituto "Francesco Datini"*, Prato 2005, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze 2006; I. Ait, *Roma fra il fiume e il mare: porti e navigazione nel bassomedioevo*, in *Archivio della Società Romana di Storia Patria*, 127 (2004); I. Ait, M.A. Quesada, *I fiumi di Roma nell'assetto sociale ed economico della città (fine XV-XVI secolo): alcune osservazioni*, in *Roma: le trasformazioni urbane nel Cinquecento. II. Dalla città al territorio*, a cura di G. Simoncini, Firenze 2011; R. Buggiani, A. Esposito, *Roma città di mare? Limiti e proiezioni fino all'Alto Medioevo di una città che vive di mare ma non nasce marittima*, con la collaborazione di G. Pilara e introduzione di L. Gatto, Roma 2012; da ultimo, con riferimento alla dogana sui vini, D. Lombardi, *Dalla dogana alla taverna. Il vino a Roma alla fine del Medioevo*, in *Roma nel Rinascimento* 2018.

Oggetto della presente opera è invece lo studio degli Statuti del XV secolo che costituirono le fonti normative dell'attività doganale marittima svolta nel porto fluviale di Ripa Grande, da tempo immemorabile approdo delle merci provenienti dal mare attraverso la foce del Tevere.

Per raggiungere tale scopo è stato prezioso il contributo fornito dagli studiosi suindicati e da altri ancora per la ricostruzione del contesto economico, sociale, finanziario all'interno del quale si collocano i predetti Statuti, introdotti rispettivamente nel 1416 e nel 1463: essi sono, rispettivamente, i *Capitula et Ordinamenta Ripe et Ripecte portus Riperomee Urbis* conservati presso l'Archivio storico capitolino e gli *Statuti e ordinamenti de Rippa et Ripetta della santa Cita de Roma fatti et ordinati al tempo de Pio papa secundo* conservati presso l'Archivio di Stato di Roma.

Tali fonti normative costituiscono dunque lo scopo della presente ricerca in cui, ovviamente, predomina l'aspetto giuridico mentre restano sullo sfondo gli altri aspetti che peraltro vengono richiamati di volta in volta per comprendere e valutare la *ratio* di talune disposizioni. Gli statuti

del 1416, redatti in latino, constano di 24 capitoli che regolavano l'ambito territoriale del distretto doganale marittimo; le funzioni degli operatori della dogana, i poteri repressivi concessi a questi ultimi; l'ammontare degli importi dei dazi (*Ripaticum*, *Ripectae*, *Jus naute*) applicabili alla generalità delle merci; una lunga dettagliata elencazione di stoffe, per lo più suddivise per provenienza, a ciascuna delle quali veniva applicato un differente regime tariffario in ragione della qualità.

Seguivano i precetti e i divieti imposti ai trasportatori, armatori e mercanti, ai quali venivano comunque riconosciute garanzie personali e reali, nonché le esenzioni personali e reali dai dazi doganali e tutta una serie di disposizioni dirette a sanzionare il ritardo nel pagamento dei tributi e l'evasione tributaria.

Da ultimo venivano riconosciuti ai Camerari e ai loro notai poteri pieni ed autonomi di valutazione e stima delle merci da sottoporre ai dazi doganali e le funzioni giurisdizionali in ordine alle liti insorte tra marinai, armatori, committenti e mercanti.

Gli statuti del 1463, scritti nella lingua corrente, constano invece di 38 capitoli ai quali seguono le *Ordinaciones Rippe Urbis* (*Ordine sopra Sensali de Ripa e Barilari fatti per bonificatione della dohana*) comprendenti 32 capitoli e le *Reformationes* (*Reformatione noue sopra li sensali de Ripa fatte ordinate per il R.do padre M. Angelo vescovo de feltre presidente Carolo de mantua et Giovanni de Crema Dohanieri et Camerlenghi de Ripa*) comprendenti altri 23 capitoli.

Gli statuti del 1463, rispetto a quelli del 1416, unificarono in un unico dazio il *Ripaticum* e la *Ripecta* ai quali era soggetta la generalità delle merci diverse dal vino; i vini vennero invece tassati in modo differente a seconda della qualità, vino "latino" o vino proveniente da altre specifiche località.

Tale *corpus* normativo innovò profondamente sullo statuto precedente riconoscendo al Castellano della rocca di Ostia penetranti poteri in materia doganale che prima non aveva, regolamentando puntualmente le facoltà e gli obblighi di molteplici operatori doganali, i sensali di Ripa, i guardiani di Ripa, il Camerlengo dei sensali, i *barilari* e i *fachini*, disciplinando le ipotesi in cui potevano avere luogo i sequestri preventivi di imbarcazioni e di merci, nonché le confische.

Per la migliore comprensione dei testi manoscritti si è provveduto a trascriverli in caratteri stampa e alla traduzione in italiano dal latino di quello del 1416.

Non pochi vocaboli, espressi in latino o nella lingua corrente, hanno richiesto un esame approfondito perché di difficile comprensione, ma nella maggior parte dei casi si è giunti a risultati apprezzabili.

Per ogni capitolo o per ogni gruppo di capitoli è stata redatta una scheda di raffronto con quelli precedenti e successivi del medesimo Statuto; tale comparazione si è resa ancor più necessaria quando si è trattato di raffrontare gli statuti del 1416 con quelli del 1463, posto che questi ultimi furono emanati in un clima politico del tutto diverso in cui le prerogative municipali erano state ridimensionate o addirittura venute meno in favore dell'autorità pontificia.

Inoltre, qualora un capitolo degli statuti del 1416 o del 1463 fa riferimento a una fonte normativa precedente (ad es. una disposizione degli *Statuta Urbis* del 1363) si è riportato per esteso il testo richiamato.

I precetti, le prescrizioni, i divieti e le sanzioni incidenti su armatori, mercanti e trasportatori; le funzioni attribuite ai vari operatori della dogana; le norme che garantivano — salvo il giudicato — trasportatori e mercanti da provvedimenti limitativi della libertà per illeciti pregressi; la particolarità dei compiti svolti dai sensali; il ruolo predominante del Camerario (in seguito divenuto Camerlengo) della dogana di Ripa Grande cui vennero attribuite funzioni giurisdizionali in materia civile e penale; il ruolo altrettanto importante svolto dal Castellano della Rocca di Ostia, possono così essere visti nel loro insieme e nel confronto con gli statuti previgenti in un quadro giuridico e normativo organico che può favorire la lettura e la comprensione dei documenti coevi e successivi agli statuti stessi (rogiti, registri, decisioni, atti vari) attinenti alle attività di trasporto marittimo delle merci, ai dazi doganali e alle liti giudiziarie.

Per quanto concerne il profilo strettamente giurisdizionale si ritiene opportuno ricordare che i giudizi davanti al Camerario (divenuto Camerlengo) dovevano seguire le disposizioni introdotte dalla decretale *Saepe* (1312–1314) la quale aveva introdotto il rito sommario (secondo il detto *ne lites fiant immortales*), informato alla semplificazione delle chiamate in giudizio (per cui non era imposto l'uso della scrittura), alla rapidità con cui dovevano essere espletati gli atti processuali, al divieto di proposizione di eccezioni dilatorie, alla riduzione del numero dei testimoni, al contenimento dei tempi delle arringhe degli avvocati.

Completano il quadro l'esclusività della giurisdizione del Camerlengo e del notaro in materia cause "ripali", l'inappellabilità delle loro

sentenze e il riconoscimento della giurisdizione penale per i reati commessi a Ripa Grande e nei luoghi soggetti alla loro giurisdizione civile in ordine ai quali essi procedevano con rito inquisitorio.

Al fine di evitare pericolose confusioni va subito chiarito che il dazio doganale chiamato *Ripecta* non era quello che veniva riscosso sulle merci che giungevano nello sbarco di Ripetta o in quelli urbani per i quali vigeva altra disciplina.

La *Ripecta* era invece la gabella, originariamente chiamata *doaneta*, applicata sulle merci trasportate via mare che risalivano il corso del Tevere dalla foce fino al porto di Ripa Grande o Ripa Romea: era riscossa in aggiunta al *Ripaticum* dalla dogana di Ripa Grande sulle merci destinate alla città di Roma fino a quando non fu incorporata in un unico dazio dagli Statuti del 1463 che riformarono quelli precedenti del 1416.

La dogana di Ripa Romea* dal Medioevo agli inizi del XV secolo

SOMMARIO: 1.1. Ripa Grande o Ripa Romea: cenni storici, 19 – 1.2. Ripetta, 32 – 1.3. La competenza territoriale del distretto doganale marittimo di Roma, 34 – 1.4. La determinazione delle imposte riscosse dalla dogana di Ripa Romea, 35 – 1.5. Le esenzioni, 35 – 1.6. I sensali, 37 – 1.7. L'appalto delle funzioni doganali e della riscossione delle gabelle, 38 – 1.8. La *securitas*, 39 – 1.9. Allegati, 40 – 1.9.1. *Allegato I. Rogito dell'8 maggio 1369 (appalto della gabella di Ripa) nel testo latino e nella versione in italiano*, 40 – 1.9.2. *Allegato II. Esenzione dell'ospedale di S. Spirito in Sassia dal pagamento delle gabelle (atto del 10 gennaio 1390) nel testo latino e nella versione in italiano*, 49 – 1.9.3. *Allegato III. De fideiussoribus (Institutiones di Giustiniano, libro III, titolo XX, § 4) nel testo latino e nella versione in italiano*, 58.

1.1. Ripa Grande o Ripa Romea: cenni storici

Il primo documento che certifica l'esistenza di un diritto doganale da riscuotere su merci trasportate sul Tevere sembra risalire a Carlo il Calvo ed è dell'877.

Si tratta del *ripatico* cioè di un “tributum quod accipitur in ripis” che sembra piuttosto una prestazione di tipo feudale (cd. regalie) in favore dei beneficiari, fossero l'autorità ecclesiastica o l'autorità cittadina.

Il Comune di Roma, da tempo in conflitto con il pontefice anche sul potere di imposizione fiscale, riuscì nel 1143 a raggiungere una propria autonomia reclamando di sua spettanza le cd. regalie.

Al riguardo si è detto che «il primo atto del popolo Romano ribellatosi al pontefice, fu di trasmettere la suprema autorità ad un consesso di cittadini eletti con pubblico e generale suffragio, e di intimare al papa la restituzione, come si diceva, al patrizio, capo laico

* Toponimo che sta ad indicare la riva dei pellegrini (*romei*): v. *infra*.

della città, di tutti i diritti sovrani di Roma e altrove compresi sotto la denominazione di regalie»¹.

Lo stesso Federico Barbarossa stipulò nel 1167 un atto di concordia con il Comune obbligandosi a «non distrarre dalla Camera del Comune i diritti di plateatico, del portatico e del ripatico», ma dopo la pace intervenuta nel 1177 tra lo stesso Barbarossa e papa Alessandro III i romani dovettero cedere al papa, con un trattato che Clemente III confermò nel 1188, le regalie (tra cui il *ripaticum*) che avevano ottenuto dal Barbarossa².

Nella seconda metà del XIII secolo l'autorità comunale riuscì ad ampliare le proprie attribuzioni gestendo buona parte delle attività finanziarie e il sistema delle gabelle.

Da tale momento quelle che erano state le regalie di tipo feudale si trasformarono in un complesso organico di norme sulle entrate e uscite delle merci e sulle imposte da applicare alle attività mercantili e commerciali.

Una figura apposita, addetta specificatamente alla riscossione dei diritti doganali di ripa appare per la prima volta nel *Riparius* menzionato negli *Statuta Urbis* del 1363: infatti, il capitolo 138 del libro II prescriveva che qualunque mercante avrà trasportato merci «ad portum Ripe Romee» deve denunciarle «et scribi facere per Riparium deputatum Camere Urbis ad colligendum dictum Ripaticum pro dicta Camera»³.

In sintesi, il mercante dopo avere elencato la merce trasportata doveva farsi parte diligente che essa fosse registrata dal *Riparius* in quanto addetto a riscuotere il dazio dalla *Camera Urbis*, magistratura cittadina che rappresentava il potere esecutivo.

Da questo breve passo emergono i seguenti fatti:

- il *Riparius* era un funzionario assegnato dalla *Camera Urbis* alla riscossione del diritto doganale sulle merci importate via fiume;
- tale diritto doganale era denominato *Ripaticum*;

1. M.L. LOMBARDO, *La dogana di ripa e ripetta nel sistema dell'ordinamento tributario a Roma dal Medioevo al secolo XV*, Roma Centro Ricerche, 1978, pp. 13 e ss.

2. S. MALATESTA, *Statuti delle gabelle di Roma del secolo XIV*, Biblioteca dell'Accademia storico-giuridica, vol. V, Roma 1886, pp. 19-24.

3. M.L. LOMBARDO, *op. cit.*, pp. 29 e ss.; v. anche C. RE, *Statuti della città di Roma del secolo XIV*, in Biblioteca dell'Accademia storico-giuridica, Roma 1883, Tipografia della Pace, p. 272.